

<b>CONVENZIONE TRA L'AATO VERONESE E LA SOCIETA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AREA "VERONESE"</b>	
<b>TESTO ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'ATO VERONESE N. 6 DEL 31 MAGGIO 2016</b>	<b>TESTO MODIFICATO</b>
<b>ART. 53 RESTITUZIONE DI OPERE E CANALIZZAZIONI</b>	<b>ART. 53 RESTITUZIONE DI OPERE, CANALIZZAZIONI E SUBENTRO NUOVO AFFIDATARIO</b>
<p>1. Salvo il rispetto del disposto del presente Articolo, alla scadenza contrattuale della Convenzione, così come nel caso di risoluzione per le inadempienze previste all'art. 57, o di riscatto ai sensi dell'art. 54 del presente atto, ed altresì in ogni altro caso di scadenza/cessazione anche anticipata della Convenzione, il Gestore è obbligato a consegnare all'Autorità d'ambito ed a trasferire, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali, tutti gli impianti, le opere e le canalizzazioni relativi al servizio idrico integrato, compresi quelli realizzati direttamente dal Gestore durante il periodo di vigenza contrattuale.</p> <p>2. Gli impianti, le opere e le canalizzazioni messi inizialmente nella disponibilità del Gestore, e quelli in seguito realizzati interamente a spese dell'Autorità d'ambito o degli Enti Locali e anch'essi messi nella disponibilità del Gestore, devono essere restituiti gratuitamente, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali, in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera h) delle legge 5 gennaio 1994, n. 36, ferma restando in capo agli Enti Locali la proprietà degli stessi. Qualora su tali beni il Gestore abbia comunque compiuto manutenzioni straordinarie o miglioramenti, o investimenti previsti dalla legge, o richiesti dalla Autorità o comunque concordati con la stessa, anche se non rientranti negli interventi strutturali oggetto della presente convenzione, e qualora alla data di scadenza anche anticipata dell'affidamento il costo di tali interventi od opere non sia stato ancora</p>	<p>1. Salvo il rispetto del disposto del presente articolo, alla scadenza contrattuale della Convenzione, così come nel caso di risoluzione per le inadempienze previste all'art. 57, o di revoca dell'affidamento ai sensi dell'art. 54 del presente atto, ed altresì in ogni altro caso di scadenza/cessazione anche anticipata della Convenzione, il Gestore è obbligato a consegnare all'Autorità d'ambito ed a trasferire, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali, tutti gli impianti, le opere e le canalizzazioni relativi al servizio idrico integrato, compresi quelli realizzati direttamente dal Gestore durante il periodo di vigenza contrattuale, in conformità alle disposizioni che seguono. Rimane inteso che alla riconsegna dei beni all'ente locale proprietario cesserà ogni impegno del Gestore ai sensi della presente Convenzione.</p> <p>2. In tutte le ipotesi di cui al comma 1, l'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo concessionario almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.</p> <p>3. L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al nuovo concessionario.</p> <p>4. In caso di scadenza naturale, l'EGA dispone l'affidamento al gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.</p> <p>5. L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su</p>

interamente ammortizzato, si applicheranno le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.

3. Gli impianti, le opere e le canalizzazioni e gli altri interventi, che siano o meno parte degli interventi strutturali, relativi al servizio idrico integrato, realizzati e finanziati dal Gestore durante il periodo di validità del presente atto, saranno ammortizzati, ove compatibile con il piano tariffario, secondo il metodo dell'ammortamento finanziario, e ove interamente ammortizzati secondo tali criteri, dovranno essere consegnati gratuitamente all'Autorità d'ambito e trasferiti gratuitamente, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali, in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera h), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ferma restando in capo agli Enti Locali la proprietà degli stessi.

4. Gli impianti, le opere e le canalizzazioni e gli altri interventi, che siano o meno parte degli interventi strutturali, relativi al servizio idrico integrato, realizzati e finanziati dal Gestore durante il periodo di validità del presente atto, che non risultino essere completamente ammortizzati al termine del periodo contrattuale secondo i criteri sopra indicati, saranno consegnati all'Autorità d'ambito e trasferiti, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali unicamente a condizione che al Gestore sia previamente corrisposto per intero, a titolo di indennizzo, il valore contabile residuo di tutte le opere, le canalizzazioni e gli altri interventi non ammortizzati, calcolato nel rispetto dei criteri di cui sopra e, per le opere che non abbiano superato la fase di collaudo, in misura corrispondente ai costi effettivamente sostenuti. Sono inclusi in ogni caso tutti i costi sostenuti per effettuare gli investimenti previsti nel piano d'ambito o comunque effettuati in base alla presente convenzione, inclusi in particolare gli oneri finanziari, e tutti i costi sopportati in occasione della eventuale risoluzione o scadenza anticipata della Convenzione, ivi inclusi quelli derivanti a qualunque titolo dall'interruzione anticipata dei finanziamenti relativi, ove del caso. Le Parti si obbligano, entro tre mesi dalla sottoscrizione delle presenti modifiche, e successivamente con cadenza annuale, a rilevare lo

proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del concessionario subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento (in caso di scadenza naturale) o entro 3 mesi dall'avvenuta individuazione del nuovo gestore (nel caso di cessazione anticipata). A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della Convenzione (o entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione, in caso di cessazione anticipata); l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

6. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

7. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al concessionario subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il nuovo concessionario può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 c.c. (ossia previo assenso delle relative controparti).

8. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto, nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo concessionario del Servizio Idrico Integrato.

stato di consistenza delle opere le canalizzazioni e gli altri interventi realizzati o in corso di realizzazione e di quanto altro sia soggetto al diritto di indennizzo a favore del Gestore ai sensi del presente articolo. Ai fini di determinare lo stato di consistenza dei beni strumentali allo svolgimento del servizio idrico integrato del Gestore, è costituito un Comitato paritetico tra l'Autorità d'ambito e il gestore che procederà annualmente all'aggiornamento dello stato di consistenza per consentire la tempestiva valutazione dell'indennità di rilievo degli impianti secondo la presente Convenzione e le norme applicabili. In ogni caso, ove vi sia disaccordo sull'ammontare dell'indennizzo come emergente dallo stato di consistenza accertato dal Comitato paritetico, esso sarà determinato da un collegio di esperti nominati uno da ciascuna delle parti e uno dal Presidente della Camera di Commercio di Verona, con l'adozione del medesimo criterio, restando inteso che fino al momento della determinazione di tale somma in via definitiva e non più appellabile e al relativo pagamento in via integrale, si applicherà il comma 7 che segue. In alternativa al pagamento dell'indennità da parte degli Enti locali/Autorità d'ambito, l'Autorità d'ambito, nel bando di gara per l'affidamento del servizio o nella delibera di affidamento, potrà prevedere che la suddetta indennità sia pagata dal nuovo Gestore che subentrerà nell'affidamento del servizio, restando inteso che anche in linea con quanto previsto dall'art. 52 della Convenzione, il gestore uscente continuerà ad esercire il servizio idrico fino all'effettivo subentro del nuovo gestore e comunque previa corresponsione totale dell'indennizzo, qualora il gestore subentrante non vi provveda in tutto in parte, e fermo restando in ogni caso il disposto del comma 6 che segue.

5. Il Gestore uscente avrà diritto di richiedere all'Autorità, con sufficiente anticipo rispetto all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore, che il suddetto nuovo gestore subentrante acquisti dal Gestore uscente il complesso dei beni strumentali all'esercizio del servizio idrico integrato e non ricompresi nei commi che precedono, inclusi, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, i dipendenti

9. Fino alla data di effettivo pagamento del valore di subentro nonché in caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del Servizio Idrico Integrato fino al subentro del nuovo concessionario - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della presente convenzione entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal nuovo concessionario al momento della sottoscrizione della nuova convenzione di affidamento, ed è avviato nei confronti del gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

10. Le somme da corrispondere al Gestore uscente ai sensi del presente articolo sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono pertanto indisponibili da parte del Gestore uscente sino al completo, integrale ed incondizionato soddisfacimento di detti crediti.

dello stesso Gestore uscente dedicati a tale servizio, ed incluse altresì le provviste ed i materiali di magazzino e qualsiasi altro bene, mobile o immobile, che sia accessorio o comunque utile per l'espletamento del servizio. Il corrispettivo dovuto per tale cessione sarà determinato di comune accordo tra il Gestore uscente e l'Autorità, i quali potranno avvalersi della commissione paritetica prevista nel presente Articolo. In caso di disaccordo, il corrispettivo sarà determinato con funzioni di arbitratore da un perito nominato congiuntamente fra le parti o, in assenza di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Verona. La determinazione di detto corrispettivo ed il suo pagamento integrale saranno condizione per il subentro del nuovo gestore.

6. In ogni caso di scadenza naturale o anticipata della convenzione, ivi inclusi i casi di decadenza, risoluzione, recesso o riscatto, il Gestore avrà pieno diritto di continuare la gestione ordinaria del servizio alle condizioni ed obblighi nonché nei termini previsti nella presente Convenzione, godendo dei relativi diritti, fino al subentro del nuovo gestore, nel rispetto delle condizioni previste per tale subentro, e comunque fino all'integrale pagamento da parte degli Enti locali, dell'Autorità d'ambito o del nuovo gestore delle somme dovute a titolo di indennizzo ai sensi dei commi che precedono e dell'art. 54.

7. In caso di affidamento del servizio attraverso procedura ad evidenza pubblica, la gara sarà bandita almeno diciotto mesi prima della scadenza dell'affidamento o prontamente in caso di scadenza anticipata, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Successivamente alla cessazione della presente Convenzione, l'Autorità d'ambito si impegna, tra l'altro, a prevedere espressamente nel bando di gara ovvero nella delibera per il nuovo affidamento del servizio:

(i) che il gestore subentrante sia obbligato al pagamento integrale dell'indennizzo e del corrispettivo per l'acquisto del complesso dei beni strumentali all'esercizio del servizio idrico integrato ivi inclusi i dipendenti in favore del concessionario uscente quale condizione per il subentro,

pagamento che dovrà avvenire all'aggiudicazione definitiva o entro una data fissa successiva, ma in ogni caso quale condizione per il subentro;

(ii) il valore dell'indennizzo dovuto al concessionario uscente. Nel caso di contenzioso sull'ammontare dell'indennizzo, il bando indicherà sia il valore stimato dall'Autorità d'ambito sia quello stimato dal Gestore uscente. In tale ipotesi, il gestore subentrante - in caso di aggiudicazione - verserà l'indennizzo stimato dall'Autorità d'ambito e una cauzione sotto forma di fideiussione bancaria autonoma a prima domanda a garanzia del pagamento dell'eventuale ulteriore ammontare a titolo di indennizzo;

(iii) il corrispettivo per l'acquisto del complesso dei beni strumentali all'esercizio del servizio idrico integrato ivi inclusi i dipendenti che dovrà essere acquistato dal gestore subentrante come previsto nel paragrafo 5 che precede; Nel caso di contenzioso sull'ammontare di tale corrispettivo, il bando indicherà sia il valore stimato dall'Autorità d'ambito sia quello stimato dal Gestore uscente. In tale ipotesi, il gestore subentrante - in caso di aggiudicazione - verserà l'ammontare stimato dall'Autorità d'ambito e una cauzione sotto forma di fideiussione bancaria autonoma a prima domanda a garanzia del pagamento dell'eventuale ulteriore ammontare a titolo di indennizzo;

(iv) i termini e condizioni per l'acquisto del complesso dei beni strumentali all'esercizio del servizio idrico integrato ivi inclusi i dipendenti;

(v) che in ogni caso di ritardo nel pagamento di quanto sopra saranno dovuti interessi non inferiori al tasso Euribor più 2 punti percentuali.

8. L'indennizzo spettante al gestore uscente ai sensi del presente articolo e dell'art. 54, nonché il corrispettivo per l'acquisto del complesso dei beni strumentali all'esercizio del servizio idrico integrato ivi inclusi i dipendenti sono destinati in via prioritaria al soddisfacimento dei crediti degli enti finanziatori del Gestore uscente e sono indisponibili da parte del Gestore fino al soddisfacimento di detti crediti. Restano impregiudicati in ogni caso i diritti

<p>spettanti ai suddetti enti finanziatori dalle norme di legge applicabili.</p>	
<p><b>ART. 54 RISCATTO</b></p>	<p><b>ART. 54 REVOCA DELL’AFFIDAMENTO E COSTITUZIONE DI GARANZIE SUI CREDITI DEL GESTORE</b></p>
<p>1. L’Autorità d’ambito può riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'art. 3 del presente atto, ai sensi dell'art. 24 R.D. n. 2578/1925.</p> <p>2. Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, e degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili) con corresponsione di una somma di denaro calcolata ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettere a), b) e c), del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, e dell'art. 13 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.</p> <p>3. In relazione alla previsione di cui alla lettera c) della norma sopra richiamata si intende che il numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del servizio come stabilito all'art. 3 del presente disciplinare.</p> <p>4. I valori di questi beni saranno fissati concordemente dalle parti o in sede giurisdizionale secondo le vigenti norme di legge.</p> <p>5. Il ritardo nel pagamento dell'indennità, qualora definita ai sensi del precedente comma, darà luogo ad interessi secondo il tasso di sconto della Banca d'Italia.</p> <p>6. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio affidato espletandolo nel rispetto della presente Convenzione, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.</p> <p>7. Al Gestore è riconosciuta una somma di denaro calcolata con i seguenti criteri:</p>	<p>1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente convenzione in tema di cessazione anticipata della stessa, la convenzione potrà essere revocata dall’EGA (a fronte di propria deliberazione assembleare) esclusivamente per ragioni di pubblico interesse, con comunicazione scritta al Gestore e ai Finanziatori.</p> <p>2. L’EGA autorizza fin d’ora e presta il proprio consenso affinché il Gestore possa cedere (anche in garanzia) e/o costituire in pegno, a favore dei Finanziatori, tutti i crediti (o parte degli stessi) a qualsiasi titolo (indifferentemente per corrispettivi, indennizzi, risarcimenti e/o ristori di qualsivoglia natura) maturati e/o maturandi derivanti dalla e/o comunque connessi alla presente convenzione, ivi incluso il valore di rimborso di cui all’art. 53 che precede.</p> <p>3. Fermo restando e in aggiunta a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, l’EGA prende atto ed accetta che i crediti dei Finanziatori potranno avere privilegio generale sui beni mobili del Gestore ai sensi degli articoli 2745 e ss. c.c., in conformità a quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 160 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (come sostituito dall’articolo 186 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e come di volta in volta integrato e/o modificato e/o sostituito). E’ pertanto riservata la più ampia facoltà al Gestore di costituire con le forme e le modalità di cui alle richiamate disposizioni di legge il privilegio in parola in favore dei Finanziatori.</p> <p>4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3 che precedono, l’EGA si rende sin d’ora disponibile a compiere tutti gli atti e/o gli adempimenti necessari, avendo a tal fine dato mandato - e conferito ogni più ampio potere in merito - al proprio consiglio d’amministrazione a sottoscrivere, in qualità di concedente (e non di debitore ceduto), la presa d’atto e accettazione del pegno/cessione crediti eventualmente richiesta dai Finanziatori per:</p>

<p>a. valore d'uso dell'impianto (valutato secondo i termini descritti al punto 3) e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso considerate le clausole che nella convenzione sono contenute circa la proprietà di detto materiale, al termine dell'affidamento in concessione;</p> <p>b. anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dal Gestore e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenendo conto degli elementi indicati nella lettera precedente;</p> <p>c. resta esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.</p> <p>8. Al riscatto previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le norme previste all'art. 53 della presente Convenzione.</p>	<p>a) dichiarare la propria presa d'atto della costituzione della suddetta garanzia;</p> <p>b) confermare, in sede di avvio della procedura di selezione del nuovo affidatario del Servizio Idrico Integrato, che il valore di rimborso da riconoscere al Gestore uscente ai sensi dell'art. 53 che precede, sarà destinato prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori;</p> <p>c) prevedere, nei documenti della procedura di selezione del nuovo affidatario del Servizio Idrico Integrato, e comunque nei provvedimenti di affidamento del servizio a quest'ultimo, che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53 che precede, (i) il pagamento dell'indennizzo ivi previsto da parte del nuovo affidatario al Gestore uscente sarà condizione per il trasferimento al nuovo affidatario di tutti i beni strumentali (e delle relative pertinenze), necessari per la prosecuzione del servizio; e (ii) il nuovo affidatario presterà idonea garanzia a favore del Gestore uscente - prima dell'aggiudicazione definitiva, della firma della convenzione e dell'avvio del servizio - che copra l'integrale pagamento dell'indennizzo al Gestore uscente.</p>
--	---